



[www.swissperform.ch](http://www.swissperform.ch)

*Gesellschaft für Leistungsschutzrechte  
Société pour les droits voisins  
Società per i diritti di protezione affini  
Societat per ils dretgs vischins*

# **Condizioni generali di gestione**

## **per interpreti (mandanti) nell'ambito audio e/o audiovisivo**

Versione del 23 marzo 2022



## **Indice**

1. Scopo del contratto.....	4
2. Prestazioni che rientrano nella gestione.....	4
3. Diritti di utilizzo e diritti al compenso ceduti ai fini di gestione.....	5
4. Validità territoriale del contratto.....	7
5. Responsabilità di SWISSPERFORM.....	7
6. Pretese verso SWISSPERFORM.....	7
7. Comunicazione elettronica.....	7
8. Informazioni sul titolare dei diritti, prestazioni e protezione dei dati..	8
9. Ripartizione e conteggi.....	11
10. Tributi pubblici.....	12
11. Contestazioni.....	13
12. Pseudonimi.....	13
13. Disposizioni integrative.....	14
14. Entrata in vigore e fine del contratto.....	14

Le presenti Condizioni generali di gestione regolano il rapporto giuridico tra SWISSPERFORM e i rispettivi mandanti in relazione alla gestione dei diritti (nel seguito definiti il «mandante»). Le presenti Condizioni generali di gestione costituiscono, nella versione in vigore al momento della sottoscrizione, parte integrante del Contratto di gestione stipulato tra il mandante e SWISSPERFORM (nel seguito definito il «contratto»).

## **1. Scopo del contratto**

Nel contratto, il mandante incarica SWISSPERFORM della gestione fiduciaria dei diritti, rispettivamente dei diritti al compenso attuali e futuri (nel seguito definiti i «diritti») che gli spettano in virtù della legge sul diritto d'autore (LDA), nella sua qualità di artista interprete e che vengono gestiti da una società di gestione o in altro modo a livello collettivo.

Laddove fosse necessario per lo scopo, il mandante cede a SWISSPERFORM i diritti elencati alla cifra 1 del contratto e incarica SWISSPERFORM di incassare i relativi compensi presso gli utenti. SWISSPERFORM gestisce e tutela questi diritti direttamente o tramite organizzazioni di gestione, imprese o associazioni svizzere (nel seguito definite la «società sorella»). Per questo scopo SWISSPERFORM può stipulare contratti di collaborazione e cedere ulteriormente i diritti che le vengono affidati nell'ambito di questi contratti. SWISSPERFORM non sfrutta a livello commerciale i diritti che le sono stati ceduti.

SWISSPERFORM non consegue alcun utile.

## **2. Prestazioni che rientrano nella gestione**

Il contratto si riferisce a tutte le prestazioni realizzate dal mandante nella sua qualità di artista interprete (singolarmente o insieme ad altri) in costanza di contratto (nel seguito genericamente denominate la «prestazione»).

Rientrano nel campo di applicazione del contratto anche le prestazioni eseguite dal mandante prima della sottoscrizione del contratto (singolarmente o insieme ad altri), a meno che il mandante non abbia già ceduto a

terzi i diritti correlati a queste prestazioni che ai sensi del diritto applicabile in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein non devono essere imperativamente gestiti tramite una società di gestione. Il mandante s'impegna a comunicare a SWISSPERFORM tutte le cessioni efficaci in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein di diritti effettuate prima della conclusione del contratto per le sue prestazioni. Laddove il mandante dovesse tornare a essere titolare di diritti precedentemente ceduti, questi saranno nuovamente compresi nel campo di applicazione del contratto, vale a dire ceduti a SWISSPERFORM ai fini di una gestione.

In costanza di contratto nessuna prestazione può essere esclusa, a meno che si tratti di diritti correlati a prestazioni che per il diritto applicabile non devono essere imperativamente gestiti da una società di gestione ai sensi della cifra 3.3 delle presenti Condizioni generali di gestione.

### **3. Diritti di utilizzo e diritti al compenso ceduti ai fini di gestione**

#### **3.1 Ambito della gestione**

Il mandante cede i diritti elencati alla cifra 1 del contratto a SWISSPERFORM e incarica quest'ultima di gestirli secondo le disposizioni degli statuti, dei regolamenti e del contratto. SWISSPERFORM dichiara di accettare la presente cessione.

#### **3.2 Estensione della cessione**

SWISSPERFORM riceve con la cessione dei diritti la facoltà di effettuare qualsiasi azione che si rendesse necessaria per la gestione dei diritti. È in particolare autorizzata a far valere in via giudiziale ed extragiudiziale i diritti e le richieste di risarcimento danni a proprio nome e ai fini di un accordo transattivo. Ha la facoltà di cedere a una società sorella questi diritti o dei singoli poteri che le spettano nell'ambito della gestione.

#### **3.3 Possibile limitazione dell'estensione della cessione dei diritti**

Il mandante può limitare l'estensione della cessione dei diritti unicamente a quei diritti che possono essere gestiti solo tramite una società di gestione autorizzata ai sensi dell'art. 40 cpv. 1, lett. a<sup>bis</sup> e b LDA. Ciò significa che il mandante, in virtù di questa limitazione, non può partecipare ai proventi

gestiti a livello collettivo da SWISSPERFORM al di fuori dell'ambito della vigilanza federale.

Il mandante deve indicare alla cifra 2 del contratto se procede o meno a una limitazione dell'estensione della cessione dei diritti in tal senso. Tale dichiarazione può essere modificata dopo la firma del contratto, per iscritto, e con un preavviso di sei mesi con effetto a decorrere dall'inizio dell'anno civile. Il termine di preavviso e la data di inizio non valgono in caso di dichiarazione di limitazione a seguito della cessione dei diritti a un organismo di diffusione o a un produttore secondo quanto previsto dall'art. 3 cpv. 2 degli statuti di SWISSPERFORM. In questo caso la dichiarazione di limitazione può essere rilasciata per iscritto senza preavviso e con effetto in qualsiasi momento.

Qualora il mandante non rilasciasse alcuna dichiarazione alla cifra 2 del contratto o nel caso in cui le informazioni del mandante non fossero chiare o fossero incoerenti, si presume che il mandante ceda a SWISSPERFORM tutti i diritti di cui alla cifra 1 del contratto.

### **3.4 Natura dell'obbligo di gestione**

La cessione dei diritti di cui alla cifra 1 del contratto e l'obbligo di gestione di SWISSPERFORM si limitano alla gestione collettiva dei diritti. Non comporta alcun obbligo da parte di SWISSPERFORM per la gestione dei diritti di ogni singolo caso.

SWISSPERFORM è tenuta a eseguire le proprie attività nel rispetto dei principi tipici di un'amministrazione sana ed economica. S'impegna a salvaguardare nel modo più esteso possibile i diritti ceduti.

La concessione in licenza e l'incasso delle indennità si basano tuttavia in linea di principio sulle informazioni degli utenti stessi. SWISSPERFORM, per ragioni correlate ai costi, non può garantire una copertura del mercato e/o un'applicazione del diritto privi di lacune.

#### **4. Validità territoriale del contratto**

La cessione dei diritti di cui alla cifra 1 del contratto si riferisce alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein (a patto che ciò sia previsto dal contratto e sia valida la rispettiva decisione del comitato direttivo di SWISSPERFORM).

#### **5. Responsabilità di SWISSPERFORM**

SWISSPERFORM risponde della fedele e diligente esecuzione degli obblighi che le spettano a dipendenza del contratto. La responsabilità è limitata ai danni causati intenzionalmente o per negligenza grave. SWISSPERFORM non risponde dei pagamenti effettuati indebitamente o in maniera parziale ai mandanti, che sono stati versati a seguito di informazioni fornite dal mandante non palesemente sbagliate.

Per le azioni/omissioni delle società sorelle con cui SWISSPERFORM ha sottoscritto dei contratti al fine di gestire i diritti del mandante, SWISSPERFORM risponde sulla base dei criteri del diritto di sostituzione di cui all'art. 399 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni. In particolare SWISSPERFORM non risponde per l'insolvenza di società sorelle che rappresentano SWISSPERFORM nella gestione dei diritti del mandante.

#### **6. Pretese verso SWISSPERFORM**

Le pretese del mandante verso SWISSPERFORM possono essere cedute e costituite in pegno solo dopo esplicita autorizzazione scritta di quest'ultima.

#### **7. Comunicazione elettronica**

##### **7.1 Generalità**

SWISSPERFORM si avvale sempre più spesso dei mezzi elettronici (e-mail, servizi online ecc.) per la comunicazione con il mandante e per eseguire le proprie prestazioni. Essa è autorizzata a sostituire le forme di comunicazione e di scambio di informazioni via posta utilizzate finora con i mezzi elettronici.

## **7.2 Comunicazione via mail**

Con la comunicazione dell'indirizzo e-mail da parte del mandante a SWISSPERFORM, SWISSPERFORM e il mandante sono legittimati a comunicare tra di loro via posta elettronica. SWISSPERFORM ha il diritto di inviare via mail al mandante tutte le comunicazioni e i documenti in precedenza spediti per posta.

## **8. Informazioni sul titolare dei diritti, prestazioni e protezione dei dati**

### **8.1 Generalità**

Il mandante s'impegna a fornire a SWISSPERFORM le informazioni e le indicazioni necessarie per la definizione e la gestione dei suoi diritti e a mettere a disposizione della stessa la documentazione necessaria a questo scopo. Lo stesso vale per le informazioni e i documenti necessari ai fini della ripartizione.

Il mandante s'impegna a comunicare immediatamente le eventuali modifiche di indirizzo, numero di telefono, indirizzo mail, indirizzo per i pagamenti, numero IVA ecc. Notifiche di conteggi e di corrispondenze di altro tipo all'ultimo indirizzo (postale o elettronico) comunicato dal mandante sono considerate come validamente avvenute.

In caso di mancata comunicazione di un indirizzo valido per le notifiche e i pagamenti, l'obbligo di SWISSPERFORM di recapitare conteggi e corrispondenze di altro tipo, oltre che di pagare il ricavo della gestione, sarà sospeso. SWISSPERFORM non è tenuta a effettuare indagini volte a reperire l'indirizzo per notifiche e pagamenti.

SWISSPERFORM parte dal presupposto che il mandante è il beneficiario economico del prodotto della gestione versato derivante dalla riscossione e che egli paga le relative imposte. Se il mandante non è il beneficiario economico o lo è solo in parte, o l'autorità fiscale richiedesse delle informazioni in merito alla persona del beneficiario economico, rispettivamente del prodotto della gestione che gli è stato versato, il mandante s'impe-



gna, dietro semplice richiesta di SWISSPERFORM, a comunicarle tutte le informazioni necessarie a questo proposito.

In caso di decesso del mandante, i suoi successori devono indicare a SWISSPERFORM un rappresentante comune. Fino a che gli eredi sono sconosciuti o non è stato nominato un rappresentante comune, rispettivamente non è stata eseguita in via definitiva la divisione dell'eredità, l'obbligo di SWISSPERFORM di notificare conteggi e corrispondenze di altro tipo, oltre che di versare il prodotto della gestione, è sospeso.

## **8.2 Comunicazione delle prestazioni**

Il mandante s'impegna a comunicare a SWISSPERFORM tutte le prestazioni che ha creato o ha contribuito a creare in qualità di artista interprete nel corso della durata del presente contratto (segnatamente servendosi dei moduli per la discografia, rispettivamente la filmografia, scaricabili dal sito di SWISSPERFORM).

Il mandante riconosce eventuali disposizioni nel regolamento di ripartizione, secondo cui i titolari di diritti che non sono stati documentati o fatti valere fino al momento stabilito nel regolamento di ripartizione non potranno più essere considerati nell'ambito della ripartizione, o verranno considerati solo in misura ridotta. Con tali disposizioni possono venire anche limitati i diritti del mandante che si riferiscono a una partecipazione retroattiva alle utilizzazioni che si sono realizzate prima dell'entrata in vigore del contratto.

Per la notifica delle prestazioni su supporti audio e audiovisivi valgono i seguenti termini:

- per tutte le prestazioni che sono state create prima della conclusione del contratto: entro tre mesi dalla conclusione del contratto;
- per tutte le prestazioni che vengono incise nel corso della durata del contratto su supporti audio e audiovisivi: entro un mese dalla conclusione dell'incisione.

### **8.3 Impiego delle informazioni (protezione dei dati)**

SWISSPERFORM ha la facoltà di elaborare tutte le informazioni concernenti il mandante e le sue rispettive prestazioni (nel seguito denominate «dati») per la gestione e l'amministrazione dei suoi diritti, per la lotta contro la pirateria e per finalità scientifiche.

Il mandante è d'accordo che SWISSPERFORM, nell'ambito di questa elaborazione dei dati, in particolare

- gestisca un dossier sul mandante (cartaceo e/o elettronico);
- inserisca i dati nelle banche dati;
- diffonda i dati ai propri collaboratori, alle società sorelle svizzere ed estere, oltre che ad altre organizzazioni fidate in Svizzera e all'estero che si occupano della documentazione di diritti nell'ambito di contratti per il raggiungimento degli scopi menzionati.
- renda noti i dati a terzi nell'ambito di contratti per il raggiungimento degli scopi menzionati anche in quei paesi in cui non viene garantita un'adeguata protezione dei dati corrispondente a quella prevista dal diritto svizzero. Tuttavia, ove possibile, SWISSPERFORM garantisce, nell'ambito della trasmissione dei dati in altri paesi, il rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti, ad esempio, quando SWISSPERFORM sottoscrive degli accordi con i quali viene assicurato che i destinatari dei dati mantengono un livello di protezione dei dati adeguato.

SWISSPERFORM è autorizzata a rendere noti i dati ad autorità o uffici governativi, ad autorità di sorveglianza o ad altre persone nel rispetto delle norme applicabili, delle disposizioni, delle citazioni, delle ingiunzioni delle autorità o di altri procedimenti simili, laddove ciò fosse prescritto o consentito dalla legge vigente.

Anche qualora non fosse necessario per perseguire gli scopi di cui al capoverso 1, le informazioni relative alle prestazioni registrate nelle banche dati di SWISSPERFORM e ai rispettivi aventi diritto (ma non relative ai proventi delle prestazioni) possono essere rese accessibili al pubblico in Svizzera e all'estero.

SWISSPERFORM si avvale di provvedimenti a livello tecnico e organizzativo al fine di proteggere i dati contro un'elaborazione non autorizzata.

Il mandante può richiedere in qualsiasi momento informazioni sui dati contenuti nella banca dati di SWISSPERFORM che lo riguardano e chiedere la rettifica dei dati errati.

## **9. Ripartizione e conteggi**

### **9.1 Ripartizione delle entrate**

Il mandante prende atto che SWISSPERFORM è obbligata ad allestire un regolamento di ripartizione dei compensi riscossi che viene sottoposto per approvazione all'autorità di sorveglianza, l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI). La ripartizione dei compensi è eseguita secondo quanto previsto dal regolamento così approvato. SWISSPERFORM è pure obbligata a coprire i costi amministrativi derivanti dal prodotto della gestione e a destinare una parte delle entrate a finalità culturali, sociali e per la lotta contro la pirateria, così come previsto negli statuti e nel regolamento di ripartizione. Vale il regolamento di ripartizione in vigore al momento dell'allestimento del conteggio.

Il mandante prende pure atto che SWISSPERFORM può trasferire singoli compiti nel settore della ripartizione a un'organizzazione adatta (nel seguito denominata «organizzazione incaricata») secondo quanto previsto dal regolamento di ripartizione.

Il mandante accetta pure che somme eventualmente non distribuite, una volta decorsi i termini di prescrizione, e importi che non raggiungono la somma minima prevista dal regolamento di ripartizione vengano impiegati nell'interesse collettivo degli artisti interpreti e per scopi sociali e culturali, così come previsto dal regolamento di ripartizione.

Il mandante prende poi atto che il regolamento di ripartizione potrà essere modificato in qualsiasi momento. Ogni modifica del regolamento di ripartizione e – in caso di modifiche che richiedono un'autorizzazione – le decisioni dell'autorità di vigilanza, l'IPI, vengono pubblicate sul Foglio ufficiale

svizzero di commercio (FUSC). In caso di decisione in materia di autorizzazione dell'IPI, essa può essere contestata in giudizio entro 30 giorni dalla pubblicazione sul FUSC. Le modifiche del regolamento di ripartizione vengono quindi pubblicate sul sito Web di SWISSPERFORM.

## **9.2 Conteggi**

SWISSPERFORM, rispettivamente l'organizzazione incaricata, è tenuta a presentare almeno una volta all'anno al mandante un conteggio che riporta il reddito delle sue prestazioni secondo quanto previsto dal regolamento di ripartizione o a quello delle società sorelle.

I conteggi vengono trasmessi all'ultimo indirizzo (postale o elettronico) comunicato dal mandante. Laddove SWISSPERFORM non disponesse di un indirizzo del mandante valido per le notifiche, valgono le disposizioni di cui alla cifra 8.1, capoversi 2 e 3 delle presenti Condizioni generali di gestione.

## **10. Tributi pubblici (imposte, assicurazioni sociali e simili)**

SWISSPERFORM, rispettivamente l'organizzazione incaricata, è autorizzata a dedurre dal conteggio del prodotto della gestione eventuali imposte o altre tasse dovute in virtù della legislazione svizzera o estera o dipendente da accordi internazionali.

Qualora in costanza di contratto, il mandante fosse o divenisse soggetto all'imposta sul valore aggiunto, sulla base di un fatturato annuo che non comporta l'esonero dall'assoggettamento fiscale (attualmente pari a CHF 100'000.--), in virtù di una rinuncia all'esonero dall'assoggettamento fiscale o per aver optato per una tassazione ad esempio della propria prestazione

culturale), lo comunicherà immediatamente a SWISSPERFORM (insieme al suo numero IVA) e SWISSPERFORM, rispettivamente l'organizzazione incaricata, allestirà i conteggi del prodotto della gestione aggiungendovi l'imposta sul valore aggiunto dovuta, secondo l'aliquota in vigore.

SWISSPERFORM, rispettivamente l'organizzazione incaricata si riserva il diritto di rimborsare al mandante l'imposta sul valore aggiunto trattenuta,

solo dopo che l'Amministrazione federale delle contribuzioni avrà stabilito prima di ogni pagamento l'assoggettamento o meno del mandante all'imposta sul valore aggiunto.

Il mandante è obbligato ad allestire direttamente i conteggi dell'imposta sul valore aggiunto con l'Amministrazione delle contribuzioni.

Il mandante si obbliga poi a comunicare immediatamente a SWISSPERFORM con scritto raccomandato eventuali modifiche della propria situazione fiscale (nello specifico la venuta meno dell'obbligo al pagamento d'imposta soggettivo), delle modifiche della denominazione nell'iscrizione del registro dei soggetti sottoposti all'imposta sul valore aggiunto, oltre che l'esercizio e mancato uso di opzioni per la tassazione di singoli fatturati. Il mandante risponde verso SWISSPERFORM per il risarcimento di ogni danno subito da SWISSPERFORM dipendente dal mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione, da ritardo o da informazioni inadeguate (in particolare per l'ammontare dell'imposta, interesse di mora e costi di esercizio).

Il mandante è personalmente responsabile della dichiarazione dei conteggi del prodotto della gestione alle autorità fiscali e alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, ecc.).

## **11. Contestazioni**

Le contestazioni, come ad esempio quelle contro un conteggio dei compensi allestito da SWISSPERFORM o dall'organizzazione incaricata, devono essere trasmesse per iscritto a SWISSPERFORM, rispettivamente all'organizzazione incaricata, entro 60 giorni dall'invio. In caso di mancata contestazione, si riterrà che il contenuto della comunicazione è stato approvato.

## **12. Pseudonimi**

Il mandante indicherà i propri pseudonimi nel contratto.

Possono essere comunicati nuovi pseudonimi, che però devono essere scelti di comune accordo con SWISSPERFORM, così da evitare confusioni con altri nomi o pseudonimi.

### **13. Disposizioni integrative**

Il mandante riconosce gli statuti di SWISSPERFORM e i rispettivi regolamenti nella versione in vigore. Le versioni più recenti degli statuti e dei regolamenti sono disponibili sul sito Web di SWISSPERFORM e sono vincolanti per il mandante.

### **14. Entrata in vigore e fine del contratto**

#### **14.1 Entrata in vigore**

Il contratto entra in vigore al momento della sottoscrizione delle due parti e avrà una durata indeterminata.

Il contratto sostituisce tutti quelli precedenti tra le parti.

#### **14.2 Fine**

Il contratto può essere disdetto con un preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno civile.

In mancanza di un indirizzo valido per le notifiche durante cinque anni, il contratto si estinguerà automaticamente alla fine dell'anno successivo.

Una volta trascorsi dieci anni dal decesso di un mandante senza che i successori abbiano comunicato a SWISSPERFORM un rappresentante comune, il contratto si estinguerà automaticamente alla fine dell'anno successivo.

Laddove il contratto si estinguesse per mancanza di un indirizzo valido ai sensi del capoverso 2 o per mancata comunicazione di un rappresentante ai sensi del capoverso 3, il prodotto della gestione che non può essere versato verrà conservato per altri cinque anni, trascorso tale periodo diverrà di proprietà di SWISSPERFORM.

Fintanto che il saldo di conto del mandante è negativo, saranno sospesi il diritto di disdetta del mandante, il diritto di limitazione della cessione dei diritti ai sensi della cifra 3.3 delle presenti Condizioni generali di gestione nonché la cessazione automatica del contratto per mancanza di un indirizzo valido ai sensi del capoverso 2.

Con la cessazione del contratto, il mandante tornerà a essere titolare dei diritti ceduti.

Non risentiranno della cessazione del contratto le utilizzazioni già concesse in licenza da SWISSPERFORM e che hanno luogo solo dopo la scadenza del contratto.

### **14.3 Conseguenze finanziarie in caso di cessazione del contratto**

Il mandante ha diritto di ricevere da SWISSPERFORM, rispettivamente dall'organizzazione incaricata, anche dopo la cessazione del contratto, il conteggio delle utilizzazioni concesse nel corso della durata del contratto nonché il pagamento delle indennità che gli spettano. Qualora SWISSPERFORM venga a conoscenza dal mandante che per il periodo dopo la cessazione del contratto egli è membro di un'altra organizzazione estera addetta alla riscossione con cui SWISSPERFORM ha sottoscritto un contratto di reciprocità per la gestione dei diritti di protezione affini e che il mandante ha ceduto a quest'organizzazione i propri diritti di gestione anche in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, SWISSPERFORM potrà versare le indennità successive dipendenti da utilizzazioni avvenute nel corso del contratto a questa organizzazione addetta alla riscossione, con l'invito a farle proseguire al mandante. Tuttavia SWISSPERFORM non è tenuta a effettuare indagini sulle eventuali affiliazioni del mandante a organizzazioni estere addette alla riscossione avvenute dopo la cessazione del contratto.

Non vi sono altri diritti di natura finanziaria verso SWISSPERFORM.

\* \* \* \* \*





